



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

Settore Sviluppo Organizzativo e Strategie

Realizzazione della
“R.I.P.C. – RETE INTEGRATA PORTALI COMUNALI”

“Codice Progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/6.05/4.2.1/0061”

FESR – POR SICILIA 2000 - 2006

Misura 6.05 - Azione 3

“Reti e Servizi per la Società dell’Informazione”

Capitolato Speciale d’Appalto

Allegato “B” alla Determinazione Responsabile del Settore Sviluppo Organizzativo e Strategie R.G. n. 2087 del 21/12/2006



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

Indice

ART. 1 OGGETTO DELL' APPALTO	3
ART. 2 DEFINIZIONI DEI CONTRAENTI	4
ART. 3 TERMINI E LORO COMPUTO	4
ART. 4 TEMPI DI REALIZZAZIONE.....	4
ART. 5 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI	5
ART. 6 DOCUMENTAZIONE	5
ART. 7 NORME REGOLATRICI	5
ART. 8 CORRISPETTIVO	7
ART. 9 PROCEDURA DI GARA.....	7
ART. 10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 11 SPONSORIZZAZIONE	14
ART. 12 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.....	16
ART. 13 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	18
ART. 14 AGGIUDICAZIONE	21
ART. 15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	21
ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA.....	23
ART. 17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE.....	23
ART. 18 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE	23
ART. 19 CONSEGNA SOFTWARE E HARDWARE.....	24
ART. 20 SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO	25
ART. 21 PREZZI.....	25
ART. 22 COLLAUDO.....	25
ART. 23 DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI	26
ART. 24 PENALITÀ	26
ART. 25 PAGAMENTO	27
ART. 26 MODALITA' DI PAGAMENTO.....	28
ART. 27 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	28
ART. 28 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA.....	28
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 30 RECESSO	29
ART. 31 CONTROVERSIE	29
ART. 32 DISPOSIZIONE FINALE	29



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione della rete civica “*R.I.P.C. – RETE INTEGRATA PORTALI COMUNALI*” – Misura 6.05 “Reti e Servizi per la Società dell’Informazione” – Azione 3 del POR Sicilia 2000/2006 – Progetto N. 1999.IT.16.1.PO.011/6.05/4.2.1/0061.

La Rete Civica R.I.P.C. si propone di promuovere e favorire la comunicazione, lo scambio e l'erogazione di servizi fra i cittadini e tutti i soggetti pubblici e privati che costituiscono una comunità locale e, al tempo stesso, di aprire la comunità locale alla comunicazione via rete con il resto del mondo. In tale ottica una Rete Civica garantisce un diritto di cittadinanza telematica i cui elementi caratterizzanti sono:

1. coinvolgere comunità di cittadini appartenenti a comuni limitrofi con le medesime condizioni socio-economiche;
2. garantire una integrazione di servizi on line a cittadini ed imprese del territorio di riferimento, rendendo più efficace ed efficiente l'azione amministrativa;
3. l'elevato livello di interazione fra le pubbliche amministrazioni coinvolte, i cittadini e le imprese;
4. una struttura modulare in cui, accanto a spazi web che offrono servizi a cittadini ed imprese vi sono spazi autogestiti dagli utenti della community;
5. intranet/extranet per lo scambio di documenti fra le P.A. coinvolte;
6. partecipazione on line alla vita democratica.

L'offerta dell'Impresa dovrà prevedere tutto quanto previsto nel bando di gara, nel capitolato tecnico e nella descrizione del progetto riportata in allegato A1 al presente capitolato.

In particolare dovrà prevedere:

- la progettazione, lo sviluppo, la fornitura e la messa in esercizio di tutte le componenti software;
- la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di tutte le componenti hardware;



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

- l'erogazione dei servizi di assistenza, di manutenzione e di garanzia di tutte le componenti software e hardware;

ART. 2 DEFINIZIONI DEI CONTRAENTI

Nel contesto del capitolato viene definito:

- **Ente:** il Comune di Partinico, soggetto attuatore e responsabile del progetto;
- **Impresa/Ditta:** il fornitore e prestatore di servizi.

ART. 3 TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati, sia per l'Ente che per l'Impresa, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 4 TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'appalto, inteso come la completa realizzazione di tutto quanto previsto, dovrà essere concluso entro 180 giorni dalla data di consegna dei lavori. La data di consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Ente e dall'Impresa. L'Impresa, qualora l'Ente ne faccia richiesta, si impegna, nelle more della sottoscrizione del contratto, a sottoscrivere il predetto verbale e pertanto ad accettare, senza riserve ed eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori. L'Ente si impegna a completare il collaudo entro il termine massimo di 30 giorni dalla "comunicazione di completamento lavori" da parte dell'Impresa; entro i successivi 10 giorni l'intero sistema sarà messo in esercizio con un verbale sottoscritto dall'Ente e dall'Impresa.



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

L'Impresa, nell'ambito dei limiti temporali già indicati, dovrà proporre una propria pianificazione operativa di tutte le attività dalla quale si evidenzino le milestones del progetto.

ART. 5 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Impresa nel domicilio legale indicato.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta hanno fede, ad ogni effetto, della avvenuta notifica, e alla data delle stesse fanno riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE

Si elenca qui di seguito la documentazione del Progetto R.I.P.C.:

- Bando di Gara
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Capitolato Tecnico
- Contratto di sponsorizzazione/cofinanziamento
- Progetto Esecutivo

ART. 7 NORME REGOLATRICI

I rapporti tra l'Ente e l'Impresa sono regolati:

1. dal bando di gara;
2. dalle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto;
3. dalle vigenti disposizioni della legge, e del regolamento relativo, sull'amministrazione del



REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

- patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
 5. dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 6. dal Regolamento comunale dei contratti;
 7. dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452;
 8. dal Regolamento Comunitario n. 1681/94 in materia di irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate;
 9. dal Regolamento Comunitario n. 260/99 in materia di disposizioni generali sui fondi strutturali;
 10. dal Regolamento Comunitario n. 1159/00 in materia di azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri;
 11. dal Regolamento Comunitario 1685/00, come modificato dal reg. (CE) 448/04 in materia di individuazione delle spese ammissibili (è necessario che le fatture siano emesse dall'Impresa; dovranno descrivere in modo puntuale la tipologia dell'acquisto al fine di poter individuare e comprovare in modo indubbio la spesa effettuata con fondi POR Sicilia 2000/2006, misura 6.05 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006);
 12. dal Regolamento Comunitario n. 448/01 in materia di modalità di applicazione del reg. 1260/99 per le rettifiche finanziarie dei contributi dei Fondi strutturali;
 13. dal documento di programmazione alla Misura 6.05, in particolare:
 - i. il Quadro di Riferimento Strategico per la Società dell'Informazione;
 - ii. la scheda tecnica della Misura 6.05 del Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006;
 - iii. le disposizioni di coordinamento dei sistemi informativi della Regione Siciliana e dell'innovazione tecnologica (legge regionale 15/93 art. 6 e succ. modificazioni; legge regionale 10/99 art. 56);



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

- iv. Pista di controllo della Misura 6.05;
- v. Programma dei controlli della Misura 6.05

ART. 8 CORRISPETTIVO

L'importo a base d'asta è di € 357.066,00 IVA inclusa. L'importo a base d'asta è comprensivo di ogni altro onere e riguarda la realizzazione del progetto R.I.P.C..

Le fonti di finanziamento sono le seguenti:

ORDINE	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
1	Misura 6.05 del POR 2000 – 2006 (FESR)	€ 282.910,62
2	Contratto di Sponsorizzazione (a carico dell'Impresa)	€ 104.155,38
TOTALE		€ 387.066,00

A fronte di tale onere all'Impresa sarà riconosciuto ruolo di Partner Tecnologico, di conseguenza egli potrà svolgere delle attività regolate da un apposito contratto (successivo art. 11).

ART. 9 PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le Imprese che, ritenendosi in possesso di tutti i requisiti richiesti, intendano partecipare alla gara, dovranno far pervenire la propria offerta, entro le ore 10.00 del giorno 26 Febbraio 2007, a pena d'esclusione al **Comune di Partinico, PIAZZA UMBERTO I, n. 2 90047 Partinico (PA)**.

Le offerte, le dichiarazioni e la documentazione richiesta per l'ammissione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. Eventuali certificazioni originali redatte nella lingua del concorrente appartenente ad uno Stato membro della U.E. devono essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana di cui il concorrente assume la responsabilità della fedeltà e completezza.

Le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. Le imprese partecipanti avranno altresì facoltà di consegnare a mano il plico nei giorni e nelle ore di ufficio presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Partinico, che rilascerà apposita ricevuta.


Il plico di partecipazione alla gara, a pena d'esclusione, deve, sui lembi destinati all'apertura e



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

chiusura del plico stesso, essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta del concorrente e recare sugli stessi lembi la sigla del concorrente.

Sul plico deve chiaramente apporsi la seguente scritta: "NON APRIRE - Offerta per la gara del giorno 26 FEBBRAIO 2007 ore 11.00 per la realizzazione delle Rete Civica **“R.I.P.C. - RETE INTEGRATA PORTALI COMUNALI”**".

Sul plico deve essere indicato il mittente.

Il recapito del plico di partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio allo scopo fissato.

Detto plico, a pena di esclusione, deve contenere tre buste o plichi chiusi muniti di ceralacca e sigla come prescritto per il plico esterno, ciascuno dei quali dovrà recare l'indicazione del concorrente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: "Busta A – Documentazione Amministrativa", "Busta B - Offerta Tecnica", "Busta C - Offerta Economica", a loro volta contenenti quanto appresso specificato:

Busta A – Documentazione Amministrativa. Deve recare all'interno, a pena d'esclusione, quanto segue:

- A) domanda di partecipazione su carta in bollo o resa in bollo;
- B) il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Tecnico e lo schema di contratto di sponsorizzazione/cofinanziamento siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione;
- C) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa, o dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento di operatori economici concorrente, con sottoscrizione autenticata secondo le indicazioni dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un suo documento di riconoscimento, secondo l'indicazione di cui all'art. 38 - comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Se il concorrente, o il soggetto facente parte del raggruppamento di operatori economici concorrente, non è una persona fisica, il suo legale rappresentante è tenuto a dichiarare il possesso dei poteri di rappresentanza, o ad allegare il documento dimostrativo del possesso dei poteri di rappresentanza. Nel caso che l'offerta sia presentata da un procuratore deve essere prodotta, a pena d'esclusione, procura speciale, in originale o in copia autentica, contenente l'espressa autorizzazione da parte del



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

mandante al procuratore speciale alla presentazione dell'offerta nella gara d'appalto in oggetto, ovvero alla presentazione di offerta in tutti gli appalti indette da pubbliche amministrazioni.

La dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, attesta:

- 1) la C.C.I.A.A. nel cui registro delle imprese la propria impresa è iscritta (per i concorrenti residenti in altri Stati dell'Unione Europea, ove tenuti, nei corrispondenti registri commerciali, di cui agli allegati XI B e XI C del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il numero di iscrizione, il termine di attività dell'impresa; la o le voci d'iscrizione che consentono all'impresa l'effettuazione delle attività oggetto dell'appalto che intende assumere a suo carico, l'indicazione del legale rappresentante dell'impresa, e nel caso questa sia una società di capitali, degli amministratori; le risultanze fallimentari; la dicitura antimafia. In alternativa possono essere presentati i relativi certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi, in originale o in copia conforme autenticata. Resta salva la facoltà di cui agli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) il fatturato globale d'impresa, maturato cumulativamente negli esercizi 2003-2005, non inferiore ad €2.000.000,00;
- 3) di non avere a proprio carico sentenza di condanna definitiva per una delle seguenti ragioni richiamate dall'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE: partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio; corruzione, quale definita rispettivamente all'Articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'Articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio; frode ai sensi dell'Articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'Articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (questa situazione è richiesta per tutti i seguenti soggetti dell'impresa: legali rappresentanti, soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari nelle società in accomandita, amministratori muniti di potere di rappresentanza in ogni altro tipo di società);
- 4) che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163:



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- b) che non ha a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
- c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (questa situazione è richiesta per tutti i seguenti soggetti dell'impresa: legali rappresentanti o direttore tecnico, soci o direttore tecnico nelle società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico nelle società in accomandita, amministratori o direttore tecnico muniti di potere di rappresentanza in ogni altro tipo di società);
- d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti della misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente (questa situazione è richiesta per tutti i seguenti soggetti dell'impresa: legali rappresentanti o direttore tecnico, soci o direttore tecnico nelle società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico nelle società in accomandita, amministratori o direttore tecnico muniti di potere di rappresentanza in ogni altro tipo di società);
- e) che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quale definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

- triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale);
- f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- g) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- h) di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- k) di essere in regola nei riguardi delle prescrizioni della legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;
- l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 5) espressamente e in modo solenne che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti; che non subappalterà forniture di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.
- 6) di avere piena conoscenza del capitolato speciale d'appalto e del capitolato tecnico e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni, e che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

- 7) di accettazione incondizionata della piena assunzione dell'azione di cofinanziamento sostenuta a titolo di sponsorizzazione nonché dell'economicità e remuneratività dell'importo contrattuale che si andrà a stipulare;
- 8) l'elenco delle principali forniture analoghe effettuate, negli anni 2003-2004-2005, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, di cui deve essere altresì indicato chiaramente l'oggetto, sì da poterne ricavare l'appartenenza o meno al genere di forniture in appalto, come desumibili dal capitolato speciale d'appalto, e ciò a valere quale dimostrazione della capacità tecnica ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163.
- D) I certificati, le attestazioni o le dichiarazioni relativi alle forniture, di cui alla precedente lettera C), a comprova, con le modalità di cui all'art. 42 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, dell'effettuazione delle stesse;
- E) Copia della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000 per le attività oggetto dell'appalto.
- F) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita in uno dei modi previsti dall'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e con funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedurali da parte del concorrente. Se la cauzione è portata da una polizza fidejussoria, essa, a pena d'esclusione, deve avere validità di gg. 180 dalla data fissata per la gara, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed all'impresa ausiliaria. Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di operatori economici già formalmente costituito, la polizza fidejussoria deve essere intestata al soggetto capogruppo indicato come tale. Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costituito, la polizza fidejussoria deve essere intestata a tutti i soggetti del costituendo raggruppamento;
- G) Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici già formalmente costituito, il mandato speciale con rappresentanza conferito, con unica scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui essa è redatta, da tutti i soggetti mandanti a quello designato capogruppo, contenente espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché la procura conferita al legale rappresentante dell'impresa



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

capogruppo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, il legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento deve presentare quanto alle precedenti lettera C), nn. 1, 2 (con la precisazione che devono essere indicati gli importi maturati dal soggetto stesso), 3, 4 e 7; lettera D) e lettera E). Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, già costituito, il soggetto capogruppo deve altresì dichiarare quanto alla precedente lettera C), nn. 5 e 6; nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costituito le dichiarazioni di cui alla precedente lettera C) ai predetti nn. 5 e 6 devono essere rilasciate da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

Busta B – Offerta tecnica. Deve recare all'interno, a pena d'esclusione, il progetto tecnico, organizzato secondo la seguente scrittura:

- 1) Presentazione dell'Impresa (max 5 pagine)
- 2) Sintesi della proposta (max 10 pagine)
- 3) Modello organizzativo, Ruoli, Responsabilità e Promozione delle Reti Civiche (max 15 pagine)
- 4) Dettaglio della soluzione Tecnologica (max 35 pagine)
- 5) Servizi professionali (max 20 pagine)
- 6) Modalità di gestione del progetto e pianificazione operativa (max 10 pagine)
- 7) Referenze (max 10 pagine)
- 8) Elenco dettagliato della fornitura e dei servizi offerti e richiesti dal bando (max 10 pagine)

Il progetto tecnico, redatto nel formato A4 - dimensione carattere 12 pt. - font Times New Roman, deve essere sottoscritto in ciascun foglio che lo compone dalle persone obbligate alla sottoscrizione dell'offerta economica.

Potranno essere allegati tutti i documenti tecnici, brochure, schemi, disegni, ecc. che l'Impresa giudichi significativi ai fini della valutazione del progetto tecnico. E' gradito, ai fini di una migliore consultazione, che il progetto tecnico venga anche fornito in formato elettronico PDF; in



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

caso di discordanza tra formato elettronico e formato cartaceo farà fede quest'ultimo. Il Progetto Tecnico non dovrà riportare alcun riferimento ai prezzi dei prodotti/servizi offerti, pena esclusione.

Busta C – Offerta economica. Deve recare all'interno, a pena d'esclusione, quanto segue:

A) in carta bollata o resa legale, l'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa indicante la misura percentuale del ribasso unico offerto sull'importo a base di gara espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso che il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici già formalmente costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo e deve specificare le attività o parti della fornitura che saranno eseguite dal singolo soggetto facente parte del raggruppamento. Nel caso che il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i componenti il costituendo raggruppamento, deve specificare le attività o parti della fornitura che saranno eseguite dal singolo soggetto facente parte del raggruppamento e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti componenti il costituendo raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si specifica che sarà motivo di esclusione la mancanza, nel documento recante l'offerta economica, dell'indicazione delle attività o parti della fornitura che saranno eseguite dal singolo soggetto facente parte del raggruppamento e dell'impegno dei componenti il costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come prima richiesti, ancorché le stesse indicazioni siano state apposte in altra parte della documentazione presentata in gara.

ART. 11 SPONSORIZZAZIONE

11.1 Contratto



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

Al fine di realizzare risparmi di spesa sarà avviata nell'ambito del progetto un'attività di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e, con riferimento agli enti locali, dell'art. 119 del Dlg n. 267/2000 e ss.mm.ii, quale clausola accessoria al contratto principale di appalto di servizi per la copertura di una quota degli oneri connessi al presente appalto. La sponsorizzazione è pari a €104.155,38 IVA inclusa come per Legge, e corrisponde alla fornitura dei seguenti servizi:

Tipologia	Descrizione	N	Costo Unitaria	Totale
Servizi Informatici	a.3 installazione, configurazione e avviamento stazioni remote del sistema	1	€10.155,38	€10.155,38
Sviluppo software	b.1 realizzazione applicazioni comuni del portale	1	€36.000,00	€36.000,00
Sviluppo software	b.2 analisi e design portale intranet dei comuni	1	€8.000,00	€8.000,00
Sviluppo software	b.3 realizzazione e testing del portale intranet dei comuni	1	€25.000,00	€25.000,00
Sviluppo software	b.5 realizzazione e testing del portale per il cittadino	1	€25.000,00	€25.000,00

L'operazione di sponsorizzazione sarà regolata dall'allegato schema di contratto di sponsorizzazione stipulato nelle stesse forme del contratto di appalto di servizi.

A pena di esclusione, la clausola accessoria di sponsorizzazione è parte integrante e sostanziale del contratto di appalto quindi i concorrenti non possono modificare, rinunciare e/o non tenere in considerazione la suddetta clausola di sponsorizzazione.

11.2 Attività

La stazione appaltante, quale ritorno del contratto di sponsorizzazione, si impegna a concedere al soggetto giuridico aggiudicatario, le seguenti attività:

1. presenza del marchio dell'azienda sui materiali ufficiali di comunicazione



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

elaborati nell'ambito del progetto R.I.P.C.

2. partecipare e valorizzare il ruolo dell'azienda agli eventi di comunicazione che saranno organizzati per promuovere il progetto R.I.P.C.
3. realizzare campagne di comunicazione a favore del progetto R.I.P.C. mettendo in evidenza il contributo e il ruolo dell'aggiudicatario. Non saranno posti limiti temporali alla realizzazione delle campagne promozionali;
4. distribuire propri documenti informativi e oggettistica a tema R.I.P.C.. Per una durata non superiore a 24 mesi dal termine delle attività previste dal progetto;
5. valorizzare il ruolo dell'azienda nell'ambito del progetto R.I.P.C. anche all'interno di eventi di comunicazione propri. Per una durata non superiore a 24 mesi dal termine delle attività previste dal progetto.

Eventuali altre forme di comunicazione dovranno essere concordate anticipatamente con la stazione appaltante che dovrà darne assenso scritto.

ART. 12 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

L'Impresa, singola o consorziata o raggruppamento ai sensi della normativa vigente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta "A" oltre alla documentazione sopra prevista:

- a) una sua dichiarazione verificabile dalla Commissione Giudicatrice, a pena esclusione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali;



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di legge.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per i requisiti economico, finanziario e tecnico.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

E' vietato all'Impresa di cedere ad altri, l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura di beni o della prestazione dei servizi oggetto del contratto.



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

ART. 13 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La valutazione delle offerte sarà affidata ad un'apposita Commissione Giudicatrice che l'Ente provvederà a costituire.

La Commissione Giudicatrice della stazione appaltante darà inizio alle operazioni di gara nella seduta pubblica appositamente fissata alle ore 11:00 del giorno **26 Febbraio 2007**. Dopo la verifica dei plichi di partecipazione alla gara e le conseguenti ammissioni alla stessa, procederà all'esame della documentazione contenuta nel plico "A - Documentazione" dei concorrenti ammessi.

La Commissione Giudicatrice ha insindacabile facoltà di invitare, mediante telegramma/fax, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dell'offerta tecnica. Tali chiarimenti andranno forniti entro dieci giorni lavorativi dalla data di invio del telegramma/fax.

La seduta pubblica, o le sedute pubbliche a ciò necessarie, avranno termine con la pronuncia delle ammissioni e delle esclusioni all'esito dell'esame documentale. Le operazioni di gara continueranno poi, in una o più sedute riservate, con l'esame dell'offerta tecnica dei soli concorrenti ammessi. Nelle successive operazioni, nuovamente in seduta pubblica, della quale i concorrenti avranno notizia o per comunicazione in precedente seduta pubblica, o a mezzo telefax, la Commissione comunicherà il risultato dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche, delle conseguenti ammissioni od esclusioni delle offerte tecniche che hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto e procederà all'apertura delle buste "C - Offerta economica" dei concorrenti la cui offerta tecnica abbia raggiunto il punteggio minimo richiesto.

Acquisite le offerte economiche, ove non emergesse la necessità della verifica della congruità di offerte economiche, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio alle offerte economiche ammesse ed alla redazione della graduatoria finale. In conformità alla graduatoria come prima formulata, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, alla pronuncia dell'aggiudicazione provvisoria.

Se invece, a seguito dell'acquisizione delle offerte economiche, emergesse la necessità della



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

verifica della congruità di offerte, le operazioni di gara in seduta pubblica saranno sospese per l'effettuazione da parte della Commissione delle operazioni di verifica delle predette offerte. In successiva seduta pubblica, della quale i concorrenti avranno notizia o per comunicazione nella precedente seduta pubblica, o a mezzo telefax, la Commissione comunicherà il risultato della verifica della congruità delle offerte sottoposte alla relativa valutazione, all'attribuzione del punteggio alle offerte economiche ammesse ed alla redazione della graduatoria finale. In conformità alla graduatoria come prima formulata, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, alla pronuncia dell'aggiudicazione provvisoria.

Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene, o rimane in gara, una sola offerta valida. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare qualsiasi documento o dichiarazione richiesta, o non venga osservata qualunque altra prescrizione o formalità contenuta nel presente bando.

Nel caso in cui nell'offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere.

In caso di graduatoria finale che presenti parità fra concorrenti, l'aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata in favore del concorrente, fra quelli anzidetti, che abbia offerto il maggiore ribasso sull'importo a base d'asta. In caso di ulteriore parità si procederà a determinare l'aggiudicatario provvisorio a seguito di immediato sorteggio.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione saranno verbalizzate.

Le operazioni di gara sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 21 bis della legge n. 109/1994, inserito dall'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Pertanto il verbale conclusivo delle operazioni di gara sarà redatto immediatamente, sottoscritto dall'impresa provvisoriamente aggiudicataria, se presente, pubblicato per tre giorni non festivi consecutivi all'albo del Comune di Partinico. Se l'impresa provvisoriamente aggiudicataria non sarà presente, le sarà immediatamente comunicata l'aggiudicazione provvisoria. Nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara possono essere presentati rilievi o contestazioni rispetto a quanto verbalizzato, sui quali il



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

responsabile del procedimento si pronuncerà entro dieci giorni dal loro ricevimento. In assenza di rilievi o di contestazioni, il verbale diverrà definitivo. Parimenti il verbale diverrà definitivo in caso di presentazione di rilievi o contestazioni su cui il responsabile del procedimento non si pronunci entro il termine di dieci giorni anzidetto, ciò che equivale a rigetto, ovvero espressamente entro il termine anzidetto emetta decisione di rigetto dei rilievi o contestazioni. Qualora invece il responsabile del procedimento accolga i rilievi o contestazioni, le operazioni di gara, previo adeguato preavviso a tutte le imprese partecipanti, saranno riaperte per l'adeguamento delle stesse alle decisioni del responsabile del procedimento.

La Commissione trasmetterà quindi tutta la documentazione di gara al dirigente del servizio interessato all'appalto per l'adozione degli ulteriori adempimenti e provvedimenti, compreso quello di aggiudicazione definitiva.

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario provvisorio, anche a mezzo telefax, assegnandogli un termine perentorio non inferiore a dieci giorni, a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

Ove l'aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, e potrà eventualmente disporre in favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara in argomento.

L'aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico dell'aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e ne darà pubblicità nelle forme previste dal decreto



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'affidatario dell'incarico è tenuto a presentare alla stazione appaltante – entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta – tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto d'appalto, ivi compresa la cauzione definitiva, nelle forme di legge, a garanzia dell'esatta e corretta esecuzione dell'appalto. Dovrà altresì presentare il modello GAP appaltatori e subappaltatori, non bollato, debitamente compilato in ogni sua parte. In caso di imprese riunite, detto modulo dovrà essere presentato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di mancata produzione della documentazione comunque richiesta per la stipula del contratto l'amministrazione aggiudicatrice, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, revocherà l'aggiudicazione per inadempimento, incamererà la cauzione presentata in sede di gara e procederà all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 14 AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione ad unico incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata con il metodo aggregativo - compensatore, riservando il punteggio massimo di 90 punti all'offerta tecnica ed il punteggio massimo di 10 punti all'offerta economica.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, si opererà con la media dei coefficienti, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai seguenti requisiti i cui punteggi massimi sono parimenti di seguito indicati:



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO MASSIMO
Valore Tecnico e Funzionale della soluzione proposta con riferimento a:	75	
Architettura e flessibilità della soluzione progettuale proposta		20
Funzionalità software dei servizi da realizzare		15
Metodologie, architettura Web Services		10
Metodologie di sviluppo software		10
Piano di Qualità		10
prodotti hardware in più rispetto alle previsioni progettuali		10
Referenze fornitore	15	
Dimensione Aziendale		5
Certificazioni		5
Attestazioni su lavori di contenuto analogo		5

Non sarà accettata l'offerta tecnica che totalizzerà un punteggio complessivo inferiore a 50 (cinquanta) punti.

All'Impresa che avrà manifestato l'offerta economica più vantaggiosa intesa come maggior ribasso unico offerto sull'importo a base di gara verrà attribuito un punteggio economico pari a 10 punti; a tutte le altre un punteggio economico PE_i inferiore e proporzionale all'offerta prodotta secondo la formula:

$$PE_i = 10 * (OE_i / OE_{max})$$

Dove:

PE_i = punteggio assegnato all'offerta iesima

10 = punteggio massimo

OE_i = Offerta Economica iesima

OE_{max} = Offerta Economica migliore



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

Il punteggio totale dell'offerta di ogni singolo concorrente sarà dato dalla somma del punteggio attribuito alla sua offerta tecnica e del punteggio attribuito alla sua offerta economica.

Risulterà aggiudicataria dell'appalto l'Impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; allo stesso modo si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora l'esito della gara risulti in tutto o in parte non soddisfacente.

ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'Impresa dovrà produrre la seguente documentazione:

- 1) cauzione definitiva costituita così come disposto dall'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi; lo svincolo del deposito cauzionale sarà disposto dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo il collaudo e la verifica della piena funzionalità del sistema realizzato.
- 2) atto notarile attestante la costituzione del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, se del caso.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente.

L'Impresa è tenuta a versare, entro il termine che le sarà allo scopo assegnato, il deposito in contanti, per spese contrattuali e di registrazione, di cui riceverà successivo rendiconto.

ART. 17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti di autore.

ART. 18 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

La consegna deve avvenire a cura, spese e rischio dell'impresa, entro il termine previsto nel



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

contratto o nei suoi allegati.

L'Ente assume l'obbligo, entro tale termine, di porre a disposizione i locali di destinazione. Ove il termine non venga osservato, il termine di consegna rimane prorogato di un numero di giorni pari a quelli di ritardo dell'Ente nella messa a disposizione dei locali.

I termini di consegna decorrono dal giorno successivo a quello di stipulazione del contratto.

Con consegna dell'hardware si intendono tutte le attività di consegna, di disimballo, di attestazione alla rete elettrica e/o all'impianto di rete, di avvio delle apparecchiature, di controllo di funzionalità e ritiro di imballi.

ART. 19 CONSEGNA SOFTWARE E HARDWARE

Con consegna del software si intendono tutte le attività di installazione e configurazione sull'hardware di pertinenza di tutte le procedure e di tutti i moduli necessari all'avvio del servizio informatico per cui quello stesso software è stato sviluppato e richiesto. Fanno parte della consegna tutte le attività di personalizzazione, caricamenti di data-bases, accounting, profilazioni, ed in ogni caso tutte quelle attività, anche se non espressamente menzionate, per dare il servizio informatico completo e funzionante a perfetta regola d'arte e secondo le sue stesse specifiche.

I programmi indicati dall'Impresa come disponibili, all'atto della consegna dei lavori, sono forniti nell'ultima versione (version) e nell'ultima distribuzione (release), senza addebito ed in lingua italiana laddove disponibile.

Per il software personalizzato l'Impresa garantisce che lo stesso sia perfettamente compatibile con l'hardware su cui verrà installato.

Il trasporto e l'installazione è a carico dell'Impresa, la quale assume l'obbligo in caso di perdita o danni nel corso della consegna, di sostituirli a propria cura e spese con i relativi supporti di memorizzazione.

L'obbligo dell'Impresa rimane fino alla scadenza del periodo di collaudo dei programmi forniti con relativa documentazione e manuali in lingua italiana laddove previsti, sulle apparecchiature previste, senza diritto ad alcun corrispettivo aggiunto.

Con la consegna del software l'Impresa si assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

i manuali ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento dei programmi forniti, nonché l'eventuale altra documentazione ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Tale documentazione in particolare, comprende i manuali e le istruzioni stabilite dall'Impresa concernenti le caratteristiche e la composizione dei programmi di base e le procedure per il loro utilizzo.

ART. 20 SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Ente il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Lo smaltimento degli imballi e di ogni residuo di lavorazione è a completo carico dell'impresa.

ART. 21 PREZZI

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all'impresa, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino ai luoghi indicati per la consegna.

Il prezzo rimane fermo per tutta la durata del contratto.

ART. 22 COLLAUDO

Il collaudo dovrà accertare che i servizi e i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dai documenti dallo stesso richiamati.

Il collaudo viene effettuato nei locali degli uffici dove è avvenuta la consegna. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.

Le spese, fatte salve le competenze del collaudatore, sono al carico dell'impresa.

Si procederà al collaudo entro 30 giorni dalla data di consegna. Le operazioni di collaudo



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

dovranno risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

ART. 23 DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI

L'impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 mesi dalla data del collaudo.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 10 giorni dalla data della lettera dell'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

ART. 24 PENALITÀ

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
- non effettua le consegne entro i termini stabiliti;
- non ottempera, od ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti;
- non ottempera, od ottempera con ritardo, alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

L'Ente ha facoltà di applicare:

- nel caso di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati, una penalità pari al 3% dell'ammontare della fornitura o dei quantitativi riscontrati con manchevolezze o deficienze, salvo, nei casi gravi, la risoluzione del contratto, come indicato nel successivo art. 30;
- nel caso di ritardo delle consegne totali o parziali, o nella messa in funzione di



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

- attrezzature, una penale in misura percentuale dell'1% per ogni decade maturata di ritardo, calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo, salvo la facoltà di risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di 60 giorni;
- nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per rifacimento o dei prodotti accertati difettosi in sede di garanzia, una penale del 2% dell'importo della fornitura non ritirata;
 - nei casi di ritardi o di inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazioni di documenti, a inosservanza dei tempi di intervento, a fermi di attrezzature o di servizi, una penale pari a 0,01% dell'ammontare della fornitura, per ogni giorno maturato di ritardo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa. Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebito, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate eventuali dell'Ente

Il ritardo o la mancata esecuzione, anche parziale, potrà determinare l'escussione della cauzione a favore dell'Ente.

ART. 25 PAGAMENTO

L'Impresa dovrà emettere fatture nelle seguenti modalità:

- a. 20% alla stipula del contratto
- b. 10% alla consegna dei componenti HW
- c. 50% alla consegna dell'intero progetto
- d. 20% al collaudo della fornitura.

In merito al contratto di sponsorizzazione l'Impresa dovrà emettere regolare fattura, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, indicando il valore normale così come determinato dall'art. 14,



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI PARTINICO



UNIONE EUROPEA

terzo comma, del medesimo D.P.R. n. 633/72.

Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dalla loro emissione.

ART. 26 MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti, sono effettuati a favore della persona e delle persone autorizzate a riscuotere indicate in contratto, a mezzo di mandati diretti esigibili presso la tesoreria dell'Ente, con quietanza delle citate persone; ovvero a mezzo di mandati diretti, con accredito dei relativi importi sui conti correnti specificati in contratto.

ART. 27 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure o nella esecuzione di servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a due mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

ART. 28 RESPONSABILITA E OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Ente e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture e ai servizi.

L'impresa assume l'obbligo di garantire l'Ente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'impresa è infine sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.



REGIONE SICILIANA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI PARTINICO

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente può chiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento.

Resta salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento in pendenza della stipulazione del contratto, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 30 RECESSO

L'Ente si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.

ART. 31 CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra l'Ente e l'impresa è competente il Foro di Palermo.

ART. 32 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le norme in materia del Capitolato d'Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, definito a seguito del parere n. 31185 pronunciato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'11 luglio 1985.